



TRIBUNALE DI VENEZIA  
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE,  
PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE  
DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA

nella causa iscritta al N. . . . ., promossa da:

l'avv. TONIOLO GIULIA,

ricorrente,

contro

**MINISTERO DELL'INTERNO,**

resistente,

Il Giudice

letti gli atti del procedimento sopra emarginato;

rilevato che, con ricorso del 28/11/2022 il ricorrente ha adito il Tribunale di Venezia al fine di vedere accertato il suo diritto al riconoscimento della protezione speciale, denegato con provvedimento emesso dalla Questura di Padova il 24/10/2022;

considerato che contestualmente alla presentazione del ricorso veniva avanzata istanza cautelare ai sensi dell'art. 5 d.lgs. 150/11, il quale stabilisce che: «1. *Nei casi in cui il presente decreto prevede la sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato il giudice vi provvede, se richiesto e sentite le parti, con ordinanza non impugnabile, quando ricorrono gravi e circostanziate ragioni esplicitamente indicate nella motivazione. 2. In caso di pericolo imminente di un danno grave e irreparabile, la sospensione può essere disposta con decreto pronunciato fuori udienza. La sospensione diviene inefficace se non è confermata, entro la prima udienza successiva, con l'ordinanza di cui al comma 1.».*

tenuto conto che, con decreto del 2/12/2022, il Tribunale in composizione collegiale ha provvisoriamente accolto l'istanza cautelare avanzata dalla difesa, ritenendo sussistenti il *fumus boni iuris* e il *periculum in mora*, per le motivazioni che in questa sede devono intendersi integralmente richiamate e trascritte;

considerato che con istanza del 30/1/2023, la difesa ha avanzato istanza ex art. 669duodecies c.p.c. volta a ordinare alla Questura resistente il rilascio di un titolo di soggiorno provvisorio ovvero, in subordine, la restituzione al ricorrente della ricevuta/cedolino di presentazione della domanda;

rilevato che la difesa istante ha dedotto che l'amministrazione ha affermato che in assenza di una specifica condanna del Giudice, la normativa non prevedeva il rilascio di alcun documento, nemmeno la restituzione dell'originaria ricevuta dell'istanza di protezione speciale;

considerato che, in forza del predetto provvedimento di sospensione, il ricorrente è legittimato a soggiornare sul territorio nazionale nelle more della definizione del giudizio;

ritenuto, pertanto, che debba essere data attuazione al provvedimento giudiziario attraverso il rilascio di un titolo che consenta al ricorrente di permanere sul territorio nazionale;

**P.Q.M.**

Visto l'art. 669 duodecies c.p.c.

Ordina alla Questura di Padova di dare attuazione al provvedimento cautelare emesso in data 2/12/2022 dal Tribunale di Venezia in composizione collegiale, provvedendo a rilasciare, entro il termine di 20 giorni dalla comunicazione del presente provvedimento, un titolo che consenta al ricorrente di permanere sul territorio nazionale.

Si comunichi.

Venezia, 31/1/2023

Il Giudice

Lisa Castagna